



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

Proposta di legge n. 89/XI di iniziativa dei consiglieri regionali P. Caputo, A. De Caprio, P. Raso, V. Pitaro, P. Molinaro, G. Crinò, C. Minasi, e N. Paris, recante:

“Misure urgenti in tema di equo compenso. Modifiche ed integrazioni alla l.r. 25/2018”

RELATORE: SINIBALDO ESPOSITO

Il Dirigente
F.to Avv. Giovanni Fedele

Il Presidente
F.to On. Sinibaldo Esposito

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

"Misure urgenti in tema di equo compenso. Modifiche e integrazioni alla l.r. 25/2018"

L'emergenza sanitaria cagionata dalla diffusione della pandemia da Covid-19, ha determinato una recessione dell'economia mondiale senza precedenti. Tra i settori più colpiti vanno annoverati quelli della attività professionali. La Calabria è una delle regioni italiane che più di altre sta affrontando un delicato momento storico, da un lato di crisi, ma, dall'altro, di una immediata, sia pur lenta, ripresa delle attività economiche, soprattutto in ambito edilizio. Basti considerare le iniziative legislative statali messe in campo (vedi super bonus la cui finalità è quella di incentivare, appunto, il mercato edilizio) ed i progetti che si possono realizzare nell'imminente futuro attraverso i finanziamenti del Recovery. Dunque, proprio osservando i movimenti che si stanno delineando sul mercato economico ed in particolare edilizio, con le evidenti ripercussioni sul mercato del lavoro (e dell'attività dei professionisti), risulta indifferibile e urgente un intervento di novellazione della legge regionale 25/2018 recante "*Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale.*" volto ad adeguarla alla normativa statale in materia e ad apprestare una maggiore tutela della categoria dei professionisti anche a livello regionale.

La proposta di modifica della l.r. 25/2018, in particolare, si rende necessaria in quanto la stessa prevede la presentazione da parte del professionista dell'istanza alla P A nonché il rilascio da parte di quest'ultima dell'atto autorizzativo con l'attestazione del pagamento avvenuto; quest'ultima disposizione, in particolare, che in sostanza richiede la dimostrazione di avere saldato la necessaria prestazione professionale, potrebbe essere non in linea con la normativa statale in materia di interventi di ristrutturazione edilizia in ambito di efficienza energetica, ecc. (superbonus, ecobonus, ecc.) che prevede una procedura ad hoc, completamente diversa per accedere alla agevolazione statale.

Proprio l'adeguamento alla normativa statale giustifica l'urgenza di un intervento di novellazione da parte del legislatore, nonostante il regime di *prorogatio* in cui versa attualmente il Consiglio regionale.

Infatti l'articolo 3 della l.r.25/2018, nel disciplinare i "*pagamenti per la prestazione professionale effettuata*", prevede che "*L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto*

autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000 secondo il modello di cui all'Allegato A della presente legge, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente. La mancata presentazione del modello di cui all'Allegato A costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato".

A livello pratico si è riscontrato che la differente procedura prevista dalla suddetta norma regionale rispetto alla disciplina del superbonus, ecobonus *et similia* ha creato non pochi problemi applicativi, che appare opportuno superare rinviando, per i casi previsti dalle prestazioni intellettuali di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, in riferimento alla possibilità di cessione del credito derivante dalle attività professionali inerenti, alla procedura prevista a livello statale. La previsione, che potrebbe sembrare *prima facie* sovrabbondante ed *inutiliter data*, mira a superare le problematiche derivanti dalla compresenza di due procedure diverse, facendo salva, in ogni caso, quella prevista a livello statale.

Appare, inoltre, necessario specificare meglio, a livello regionale, l'equo compenso per i professionisti, adeguato alla quantità e qualità dei servizi resi dagli stessi.

Lo stesso Decreto Ristori impone alle imprese che vogliono usufruire del superbonus di applicare l'equo compenso e cioè i parametri tariffari ministeriali previsti in particolare dal decreto tariffe. Nello specifico si prevede l'applicazione dell'equo compenso per tutte le spese tecniche relative alle pratiche in materia di cessione del credito:

L'art. 17-ter "Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali" infatti riporta al comma 1:

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119 e 121 del dl n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, in materia di requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici-ecobonus, nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia di efficienza energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni in materia di disciplina dell'equo compenso previste

dall'articolo 13-bis della legge n. 247/2012, nei riguardi dei professionisti incaricati degli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi ordini o collegi professionali.

Anche l'urgenza di disciplinare meglio, a livello regionale, il principio dell'equo compenso, risponde all'esigenza di adeguamento alla normativa statale che lo ha posto a tutela delle professioni, in particolare della dignità dei professionisti e della valorizzazione delle attività professionali. Ciò al fine di garantire in maniera più chiara e incisiva il rispetto dell'equo compenso nei rapporti tra i professionisti e la committenza privata e pubblica, adottando quale parametro per stabilire in modo equo il compenso professionale il rinvio alle tariffe previste dai decreti ministeriali. A livello statale l'articolo 24 del d.lgs. 50/2016 definisce equo il compenso determinato in maniera proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dal professionista, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, e vieta alle pubbliche amministrazioni di condizionare la corresponsione dei compensi al finanziamento dell'opera progettata, nonché di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso.

L'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 148/2017 convertito dalla legge 172/2017, ha introdotto la disciplina dell'equo compenso nella legge professionale forense, estendendone l'applicazione alle prestazioni rese da tutti i professionisti, ed ha previsto che: "La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti".

In tale direzione si segnala anche un recente intervento normativo della Regione Toscana (seguito da altre regioni, vedi Puglia e Marche) che con legge regionale 5 giugno 2020, n. 35 "*Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell'amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell'ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla l.r. 73/2008.*" vieta, in particolare, nell'acquisizione dei servizi professionali, di sostituire i compensi con forme di sponsorizzazione o rimborso delle spese sostenute. Le prestazioni devono invece essere remunerate in proporzione alla quantità, alla qualità e al contenuto, sulla base di parametri prefissati con decreti ministeriali (DM 17 giugno 2016). Nella impostazione degli atti della procedura di individuazione del contraente, inoltre, non è consentito il ricorso a criteri di valutazione delle offerte che alterino l'equilibrio tra le prestazioni professionali rese e il compenso, come l'assegnazione di punteggio per servizi aggiuntivi a titolo gratuito.

Tutto ciò premesso, l'intervento di novellazione volto non solo a modificare ma anche a integrare la l.r. 25/2018, si ribadisce, appare necessario e urgente per assicurare nelle procedure

di acquisizione di servizi professionali ai professionisti un equo compenso in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto ed alle caratteristiche delle prestazioni richieste.

La proposta, versando il Consiglio regionale in regime di *prorogatio*, per i motivi sopra esposti, stante il perdurare della crisi, riveste il carattere della necessità e dell'urgenza, per cui mira ad adeguare la normativa regionale a quella statale rinviando alla stessa al fine di scongiurare distorsioni applicative a livello regionale.

Sul punto, si deve proprio alla Corte costituzionale l'individuazione dei limiti cui va incontro l'attività dei Consigli regionali una volta scaduti (in particolare, le sentt. 22 novembre 2016, n. 243; 1° luglio 2016, n. 157; 15 luglio 2015, n. 158; 15 maggio 2015, n. 81; 17 aprile 2015, n. 64; 31 marzo 2015, n. 55; 25 marzo 2015, n. 44; 26 febbraio 2010, n. 68). In estrema sintesi, e tralasciando talune oscillazioni argomentative (essenzialmente dovute alle caratteristiche delle singole controversie), la Corte ha chiarito che:

- ai Consigli regionali prorogati è consentita solo l'adozione di atti "necessari e urgenti" o "indifferibili e urgenti" (quindi tempestivi rispetto all'insorgenza del problema cui intendono porre rimedio), ovvero di atti dovuti sulla base di disposizioni costituzionali, comunitarie o legislative statali.

La proposta si compone di 8 articoli, come di seguito descritti:

- l'art. 1 modifica il titolo della l.r. 25/2018 al fine da specificare che contiene disposizioni anche in materia di equo compenso;
- l'art. 2 modifica l'art. 1, aggiungendo, tra le finalità della l.r. 25/2018, la responsabilizzazione della committenza privata in materia di equo compenso;
- l'art. 3 modifica l'articolo 2 della l.r. 25/2018 sostituisce l'ultimo periodo del comma 1 al fine da specificare che nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'istante attesti di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti, ove sono definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver adempiuto alle obbligazioni assunte;
- l'art. 4 modifica l'art. 3 in modo da specificare, al fine di scongiurare distorsioni applicative della norma regionale, che in ogni caso restano salve, nei casi previsti dalle prestazioni intellettuali connesse alle procedure di cui al decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, le diverse disposizioni previste dalla normativa statale e dalle disposizioni attuative di riferimento;
- l'art. 5 aggiunge un articolo ad hoc dedicato all'equo compenso e alle clausole vessatorie;
- l'art. 6 sostituisce il modello di cui all' Allegato A della l.r. 25/2018;
- l'art. 7 prevede la clausola di invarianza finanziaria dell'intervento legislativo;
- l'art. 8 anticipa l'entrata in vigore della legge rispetto all'ordinario termine di vacatio legis.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: "**Misure urgenti in tema di equo compenso. Modifiche e integrazioni alla l.r. 25/2018**".

La presente proposta di legge non comporta spese o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Ha carattere ordinamentale in quanto modifica il titolo della l.r. 25/2018 al fine da specificare che contiene disposizioni anche in materia di equo compenso.			0
Art. 2	Ha natura ordinamentale in quanto modifica l'art. 1, aggiungendo, tra le finalità della l.r. 25/2018, la responsabilizzazione della committenza privata in materia di equo compenso.			0
Art. 3	Ha carattere ordinamentale in quanto modifica l'art. 2 della l.r. 25/2018 al fine da specificare che nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'istante attesti di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti, ove sono definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver adempiuto alle obbligazioni assunte.			0
Art. 4	Ha natura ordinamentale in quanto modifica l'art. 3 in modo da specificare, al fine di scongiurare distorsioni applicative della norma regionale, che in ogni caso restano salve, nei casi previsti dalle prestazioni intellettuali connesse alle procedure di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, le diverse disposizioni previste dalla normativa statale e dalle disposizioni attuative di			0

	riferimento			
Art. 5	Ha carattere ordinamentale in quanto aggiunge nel testo di cui alla l.r. 25/2018 un articolo ad hoc dedicato all'equo compenso e alle clausole vessatorie;			0
Art. 6	Sostituisce il modello di cui all'Allegato A della l.r. 25/2018.			0
Art. 7	Prevede la clausola di invarianza finanziaria dell'intervento legislativo			0
Art. 8	Anticipa l'entrata in vigore dell'approvanda legge.			0

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

Programma/capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Totale
Totale	//	//	//

Proposta di legge n. 89/XI[^] recante:

"Misure urgenti in tema di equo compenso. Modifiche e integrazioni alla l.r. 25/2018".

Art. 1

(Modifiche al titolo della l.r. 25/2018)

1. Nel titolo della legge regionale 3 agosto 2018, n. 25 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale), dopo le parole "committenti privati" sono inserite le seguenti: ", di equo compenso e".

Art.2

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 25/2018)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 25/2018, dopo le parole "dai professionisti" sono aggiunte le seguenti parole: "e responsabilizzare la committenza privata in materia di equo compenso".

Art.3

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 25/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 25/2018, le parole da "dalla lettera di affidamento dell'incarico" fino alla fine del medesimo comma sono sostituite dalle seguenti: "da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nelle forme di cui al testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale, a pena di improcedibilità, l'istante attesta di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti, ove sono definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver adempiuto alle obbligazioni assunte."

Art. 4

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 25/2018)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l. r. 25/2018, è aggiunto il seguente:

"3. Restano salve, nei casi previsti dalle prestazioni intellettuali connesse alle procedure di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le diverse disposizioni previste in materia dalla normativa statale e dalle disposizioni attuative di riferimento."

Art. 5

(Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 25/2018, è inserito il seguente:

" Art. 3-bis

(Equo compenso e clausole vessatorie)

1. Nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi sono determinati in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione richiesta. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), non possono essere previsti corrispettivi costituiti da forme di sponsorizzazione o di mero rimborso delle spese sostenute.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono applicati i parametri ministeriali fissati con riferimento alle diverse professioni, secondo quanto previsto dall'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e, in particolare, secondo quanto previsto dal Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi (decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140) e dal decreto ministero giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Nel caso di professioni per le quali non siano stati approvati specifici parametri, il compenso è determinato con riferimento a prestazioni similari, anche se rese da categorie professionali diverse.

3. Nella impostazione degli atti della procedura di individuazione del contraente non è consentito il ricorso a criteri di valutazione delle offerte che risultino potenzialmente idonei ad alterare l'equilibrio tra le prestazioni professionali rese e il compenso, quale, fra gli altri, la assegnazione di punteggio per servizi aggiuntivi a titolo gratuito che siano eventualmente offerti.

4. La predisposizione dello schema di contratto è effettuata previa valutazione del contenuto delle singole previsioni, al fine di escludere l'inserimento di clausole vessatorie, come delineate dall'articolo 13-bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

5. Ai fini di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo nei confronti delle strutture competenti regionali, degli enti strumentali e delle società controllate, prevedendo in particolare che:

a) negli atti relativi alle procedure di affidamento i compensi professionali siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità e che gli stessi, così individuati, siano utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara;

b) in relazione agli atti relativi alle procedure di affidamento, i compensi professionali dovuti a coloro che svolgono professioni ordinistiche per le quali non sono stati individuati specifici parametri per la determinazione dei compensi e a coloro che svolgono professioni non organizzate disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) siano proporzionati alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali;

c) nella predisposizione dei contratti di incarico professionale il divieto dell'inserimento di clausole vessatorie di cui al comma 4.

6. La Regione promuove l'applicazione degli atti di indirizzo di cui al comma 5 da parte degli enti locali, nello svolgimento delle procedure di affidamento di incarichi professionali."

Art. 6

(Sostituzione dell'Allegato A della l.r. 25/2018)

1. La dichiarazione di pagamento di cui all' Allegato A della l.r. 25/2018 è sostituito dal modello di cui all'Allegato A della presente legge.

Art. 7

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE PAGAMENTO
(D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000)

Il/La _____ sottoscritto/a

_____ ,
nato/a a _____ il _____ residente

a _____ in

Via _____

n. _____

c.f. _____

P.IVA _____

in _____ qualità _____ di

_____ di

proprietà del Sig/ra _____

nato/a a _____ il _____ residente

a _____ in Via _____ n. _____ c.f. _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA

Relativamente ai lavori sopra descritti:

Che il compenso pattuito risulta equo e congruo in riferimento all'articolo 3-bis della l.r. 25/2018.

Che

o È stato pagato con fattura n. _____ del _____

o Altro: _____

ovvero

o Rientra nei casi derogatori di cui all'articolo 3 comma 3 della l.r. 25/2018, pertanto la dichiarazione di avvenuto pagamento viene differita agli atti conclusivi di cui all'articolo 15 del DPR 380/01.

Luogo e data _____

Il Professionista _____